



I.P.A.

International Police Association
Macerata-Fermo

Vademecum (nr. 1)

per gli operatori di polizia.

by Tommaso Galeone *

*Sovr.C. della P. di S.

Prefazione

Questo volume non ha la pretesa di insegnare nulla di quanto già a conoscenza degli addetti ai lavori, ma nasce prendendo spunto dalle quotidiane “discussioni” sui protocolli operativi da porre in atto durante l’attività di polizia giudiziaria, sia essa di iniziativa o a seguito di intervento. Il codice penale pur essendo accessibile a tutti a volte non è di facile interpretazione ed i dubbi interpretativi sono all’ordine del giorno.

La speranza è di riuscire ad indirizzare gli operatori di polizia su un percorso uniforme, in quanto il mio fine principale è quello previsto dall’art. 55 del c.p.p.: <la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale> (comma 3: le funzioni suindicate, sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria).

Ringrazio un grande amico per il suo contributo tecnico.

Tommaso Galeone

Prima edizione © 01/2012

Distribuzione gratuita tra i soci.

I.P.A. International Police Association

Comitato Esecutivo Locale Macerata-Fermo

Casella Postale 203 - Via Saragat c/o Centro Civico “Fontespina

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)

www.ipa-macerata.it - info@ipa-macerata.it

Indice

1. Il pattugliamento
2. L'intervento
3. Il sequestro
4. L'accompagnamento
5. La perquisizione
6. Gli atti di P.G.

Il pattugliamento

Il servizio di vigilanza del territorio rappresenta il punto zero delle attività di Polizia.

Visibilità, Prevenzione e Repressione sono i punti cardine ed è ciò che il cittadino vuole. La percezione di sicurezza parte da questi punti.

Per ottenere un ottimo risultato, la vigilanza dovrà essere svolta in maniera tale da consentire la ricognizione degli obiettivi sensibili, di persone sospette e di quant'altro debba essere oggetto di attenzione da parte degli operatori. Per gli obiettivi sensibili, sarà opportuno sostare nei pressi degli stessi per il tempo ritenuto necessario.

La perlustrazione nell'ambito del centro urbano o nelle zone periferiche della città dovrà essere identica.

L'attività di controllo deve essere principalmente indirizzata agli esercizi pubblici, alberghi ed altri locali ricettivi, alle case o abitazioni (occupate o abbandonate), ai luoghi di ritrovo abituale di tossicodipendenti e di spacciatori di sostanze stupefacenti, alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, alla libertà vigilata, alla sorveglianza speciale, ecc..

Raccogliere informazioni confidenziali aiuta la conoscenza del territorio e può essere utile ai fini investigativi da parte di settori specifici.

Riferire sempre notizie utili al fine di attivare indagini e prevenire il crimine.

L'intervento

Nell'ambito del pattugliamento, oltre alla cosiddetta attività d'iniziativa, vi sono gli interventi ordinati dalla Sala Operativa. Gli operatori intervenuti devono inquadrare immediatamente la tipologia dell'intervento così da poter mettere in atto i protocolli operativi. Il soccorso pubblico non ha limiti e prevede interventi sia dal risvolto penale che da quello civile. E' compito degli operatori agire giustamente: l'intervento non si deve ridurre ad una semplice constatazione dell'accaduto. Un buon risultato, oltre ad essere gratificante per gli operatori stessi, darà al cittadino garanzie di professionalità.

Gli operatori, per la loro sicurezza, pochi minuti dopo essere giunti sul luogo dell'intervento, debbono comunicare alla sala operativa la natura dell'intervento che si sta effettuando e cosa si ha intenzione di fare; a seguire, se necessario, richiedere l'intervento di personale specializzato (Polizia Stradale, Vigili Urbani, Polizia Scientifica, Vigili del Fuoco, Ambulanze, personale medico, ecc.) oppure di personale preposto ad altri settori di specifico interesse (Squadra Mobile, Anticrimine o Informativa);

Ricordarsi sempre di preservare la cosiddetta "*scena del crimine*": isolare la zona d'intervento, evitando di toccare, spostare o rimuovere le tracce e le cose pertinenti al reato prima dell'arrivo di personale con competenze tecnico-scientifiche, sarà utile ai fini probatori ed investigativi.

In ogni caso, gli operatori quali primi accertatori dell'evento, dovranno necessariamente svolgere l'attività di indagine, che potremmo definire di primo livello, seguendo pedissequamente quanto previsto dall'art. 354 del c.p.p..

Art. 354 C.P.P.

Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349.

Art. 349 comma 2 bis C.P.P.

Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria, procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del Pubblico Ministero.

A quanto pare, gli obblighi previsti dal predetto articolo sono chiari e finalizzati all'individuazione dell'autore del reato. Bisogna provvedere ad identificare la persona che ha chiesto l'intervento e tutti coloro che hanno assistito al fatto (persone informate sui fatti); verbalizzare, ai sensi dell'art.351 c.p.p. le dichiarazioni dei testimoni.

Il sequestro

Nell'ambito dell'attività d'indagine, l'operatore potrà acquisire le cose ritenute utili per le indagini e procedere al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti perché servano come mezzi di prova ai fini processuali.

Il verbale di sequestro, deve essere inviato all'A.G. entro 48 ore, che provvederà alla convalida dell'atto e disporrà la conservazione o restituzione delle cose.

Nell'intervento per un reato consumato ed in assenza di notizie o indizi veramente utili ai fini della ricerca degli autori, vista la possibilità che il caso venga archiviato, gli oggetti rinvenuti sulla scena quali cacciaviti, punteruoli, ecc., saranno acquisiti ai soli fini della successiva distruzione o consegna agli Uffici Comunali.

E' opportuno ricordare che è superfluo procedere al sequestro di materiale non utile ai fini investigativi.

L'attività degli operatori intervenuti deve essere finalizzata alla ricerca delle prove per individuare l'autore del reato.

Se effettivamente non vi sono elementi utili per le indagini allora sarà sufficiente indicare nella relazione di fine turno una breve descrizione di quanto constatato.

L'accompagnamento

In funzione delle situazioni in cui l'operatore si trova ad operare, trovano applicazione gli articoli meglio di seguito specificati.

L'art. 349/2 del c.p.p., prevede l'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone; l'art. 6/4° comma del D.L.vo nr. 286/98, riguarda gli stranieri; l'art. 4 T.U.L.P.S., riguarda le persone pericolose o sospette; l'art. 15/2 del T.U.L.P.S., riguarda l'accompagnamento disposto dall'autorità di Pubblica Sicurezza per coloro che invitati a comparire non si sono presentati nel termine prefissato, l'articolo 11 della L. 18 maggio 1978, n.191 riguarda il fermo per identificazione in generale.

Ricordarsi comunque che l'art. 349 del c.p.p. consente alla polizia giudiziaria di accompagnare nei propri uffici per la identificazione la persona nei cui confronti vengono svolte indagini e le persone in grado di riferire sui fatti; mentre l'art. 11 della legge 18 maggio 1978, n. 191, prescinde dalla commissione di un reato. Quest'ultima norma consente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di accompagnare nei propri uffici una persona allo scopo di procedere alla sua identificazione.

Se la persona rifiuta di dichiarare le proprie generalità commette il reato previsto dall'art. 651 c.p. e si potrà eventualmente procedere al foto-segnalamento previsto dall'art. 349 c.p.p..

Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al Procuratore della Repubblica ed il tempo massimo consentito oscilla dalle 12 ore alle 24 ore per quanto riguarda l'art.349 c.p.p.; invece, per l'art. 11 della legge 191/78, l'identificazione durerà per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre le 24 ore.

Art. 349 comma 2 c.p.p.

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.

Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

Art. 6/4° comma del D.L.vo nr. 286/98

Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

Art. 4 T.U.L.P.S.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Articolo 11 Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito in L. 18 maggio 1978, n. 191

Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore. La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al Procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al Procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.

La perquisizione

Art. 247 c.p.p.

Casi e forme delle perquisizioni.

1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.

1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.

3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

Art. 352 c.p.p.

Perquisizioni.

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria (nei casi di particolare necessità e urgenza anche gli agenti di p.g. art. 113 delle norme di attuazione del c.p.p.) procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali

cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

Art.4 legge 152/75;

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto. Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

Art. 41 T.U.L.P.S.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Art. 103 D.P.R. 309/90. Controlli ed ispezioni

1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo

restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

Gli articoli sopra citati, indicano i casi in cui è possibile procedere alla perquisizione. Gli agenti e gli ufficiali di p.g. procedono alla perquisizione d'iniziativa rispettando le regole previste in ogni articolo di legge utilizzato.

- In flagranza di reato, si procede ai sensi dell'art. 352 del c.p.p.;
- per la ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, c.d. "perquisizione sul posto", anche relativamente all'autovettura, si procede ai sensi dell'art. 4 legge 152/75;
- per la ricerca di armi, munizioni, materie esplodenti si procede ai sensi dell'art. 41 del TULPS;
- la perquisizione personale e locale (ivi compresa quella domiciliare) finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope prevista dall'art. 103 del D.P.R. 309/1990, è consentita solo agli Ufficiali di P.G..
- Argomento a parte è l'ispezione sui mezzi di trasporto, sui bagagli e sugli effetti personali finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope prevista dall'art. 103 D.P.R. 309/1990, in quanto è consentita agli Ufficiali ed Agenti di P.G.. Da ricordare che l'ispezione è un atto che va dalla semplice osservazione all'accertamento più accurato: trattasi di una generica attività di ricerca il cui esito può convincere dell'opportunità di approfondire o estendere alla perquisizione in senso tecnico l'originario intervento investigativo.

Gli atti di P.G.

Art. 357 c.p.p.

Documentazione dell'attività di Polizia Giudiziaria

1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;

c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;

d) perquisizioni e sequestri;

e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;

f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.

4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

La compilazione degli atti va effettuata dagli operatori (che siano agenti di p.g. o ufficiali di p.g.) che hanno eseguito le operazioni: in caso di falso, saranno gli unici responsabili di quanto indicato nei verbali.

Curriculum Vitae

Sono nato a Enna il 22/04/1961.

Il 15 ottobre 1979 entro a far parte del Corpo delle Guardie di P.S. poi diventato Polizia di Stato. Terminato il corso di addestramento della durata di nove mesi nella fredda Trieste, vengo trasferito a Torino nell'allora V° Reparto Celere; lì acquisisco le mie prime esperienze di ordine pubblico oltre ad aggregazioni alle Volanti, Squadra Mobile (buon costume) e Polizia Stradale.

Nel 1983 vengo trasferito a Roma ove frequento un corso di Polizia Stradale e qui incomincia la mia passione per il codice della strada e tutte le sue regole.

Presto servizio a Roma presso il Battaglione Motociclisti della Polizia Stradale di Settebagni effettuando servizi di vigilanza stradale sul Grande Raccordo Anulare e scorte a personalità di ogni tipo. Nel 1987 vengo trasferito alla Sezione Polizia Stradale di Ravenna, nel 1989 ritorno a Roma per un breve periodo all'Ispettorato Vaticano ove effettuo servizi di scorta personale al Pontefice Giovanni Paolo II°, successivamente ritorno a Ravenna e nel 1995 mi trasferisco a Civitanova Marche in servizio al locale distaccamento di Polizia Stradale. Nel 2005, ottengo il trasferimento al Commissariato di P.S. di Civitanova Marche ove attualmente presto servizio nella Segreteria dell'Ufficio Controllo del Territorio.

Per quanto riguarda l'I.P.A., da gennaio 2009 sono il presidente del Comitato Esecutivo Locale e nel 2011 sono stato eletto segretario nel Comitato Esecutivo Regionale delle Marche.